

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
COMUNE DI MILANO
E
NOCETUM COOPERATIVA SOCIALE
PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)

Il giorno quattro del mese di giugno dell'anno duemila ventiquattro in Milano

TRA

Il Comune di Milano (di seguito denominato Comune), con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza della Scala 2, Codice Fiscale e partita I.V.A. 01199250158, legalmente rappresentato da Dottor Giuseppe Barbalace – Dirigente dell'Area Domiciliarità

E

NOCETUM COOPERATIVA SOCIALE codice fiscale e partita I.V.A. 06874470963 con sede in Milano, Via SAN DIONIGI 77 – 20139 MILANO nella persona del Sig. GLORIA MARI, CF MRAGLR62P43Z5110 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE,

VISTI:

- articolo 118 della Carta Costituzionale;

- il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante: “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14;
- legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e legge regionale n. 3 del 12/03/2008;
- decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023 “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”;
- raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare gli articoli 11 e 12;

PREMESSO CHE:

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori.

CONSIDERATO che il *Comune di Milano* intende:

- realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5bis, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 di sostenere la definizione e l'attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune di Milano ed il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 29/02/2024 ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di enti pubblici e di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, finalizzati all'attivazione di Progetti Utili per la Collettività in favore dei soggetti destinatari di Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Milano e NOCETUM COOPERATIVA SOCIALE per la realizzazione di progetti utili alla collettività (in avanti anche solo "PUC") che attraverso le attività previste possano favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale.
2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel/nei progetto/i, allegato/i al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

- 1 Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Assegno di Inclusione (in avanti anche solo "AdI") o di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), che abbiano sottoscritto il Patto di servizio personalizzato o il Patto per l'Inclusione e al cui interno sia prevista, tra le attività, la partecipazione ai PUC.

- 2 La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei *Comuni*.
- 3 La partecipazione ai progetti è ad adesione volontaria per le persone beneficiarie non tenute agli obblighi connessi a Adl.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività

- 1 Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.
- 2 Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato, parasubordinato o irregolare, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per l'Inclusione Sociale, come previste dal D.L. 48/2023, e, pertanto, non prevedono alcun ulteriore diritto.
- 3 L'ente partner dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato alla presente convenzione, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta alle persone coinvolte affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell'ente partner un monitoraggio costante del percorso intrapreso.
- 4 È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa, l'ente partner è tenuto a darne comunicazione al *Comune*.

Articolo 4 - Impegni del soggetto ospitante

- 1 Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l'ente partner, in qualità di soggetto ospitante, si impegna, nel rispetto del principio di buona fede a:
 - a) organizzare le attività proposte nel progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione da sottoscrivere con il *Comune/Ente*;



- b) sostenere e rendicontare le spese sulla base delle indicazioni del Comune in relazione alle fonti di finanziamento (Quota Servizi Fondo Povertà);
- c) affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- d) comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze per ogni progetto, secondo quanto concordato per ogni singolo beneficiario dell'Assegno di Inclusione o di Supporto per la Formazione e il Lavoro;
- e) segnalare eventuali problematiche relative alla gestione dei progetti;
- f) mettere a disposizione delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità;
- g) mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività svolte;
- h) presentare il resoconto delle attività progettuali;
- i) sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo
- j) presentare periodicamente rendicontazione, su apposito modello e documenti di spesa allegati, degli oneri sostenuti, compatibili e strettamente inerenti con il progetto presentato ed approvato, ai fini del rimborso da parte del *Comune*.

Articolo 5 - Gli impegni del *Comune*

1. Il *Comune* si impegna a:

- (a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;

- (b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;
- (c) provvedere all'attivazione della copertura I.N.A.I.L.;
- (d) rimborsare le spese sostenute entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione, fermo restando la sospensione del già menzionato termine in caso di mancata produzione di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente attivazione del soccorso istruttorio.

Art. 6 – Importi Riconosciuti

1. Il Comune riconoscerà a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attivazione e la realizzazione dei PUC al soggetto contraente (ex D.M. 156/15/12/2023), i seguenti costi:
 - a) Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi - estendere la copertura RCT già in essere;
 - b) Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex decreto legislativo n. 81 del 2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - articolo 168; utilizzo videoterminali – articolo 176; rumore – articolo 196; vibrazioni – articolo 204). Si ricorda che l'attivazione di PUC ed il conseguente utilizzo dei beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa – Adl e SFL - devono essere contemplati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in quanto anche i “volontari” rientrano a pieno titolo nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai sensi dell'articolo 13 bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c) Formazione di base sulla sicurezza; al riguardo, si specifica che l'articolo 3, comma 12 bis, del decreto legislativo n. 80 del 2008, distingue due situazioni:
 - a) Soggetti che svolgono la prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. In questo caso, il datore di Lavoro è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Stante il tenore della norma, i Comuni e



gli altri Enti pubblici, per le attività svolte nei propri servizi devono organizzare i corsi di formazione. Questo dovrebbe riguardare anche soggetti del Terzo Settore che siano anche datori di Lavoro. b) nel caso di soggetti che svolgono la prestazione in altri ambiti – organizzazioni di volontariato, associazioni, ecc., che non siano datori di Lavoro, il secondo comma dell'articolo 21, in relazione alla formazione, prevede che le persone coinvolte hanno la facoltà e con oneri a loro carico di a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul Lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. In questo caso non sussiste alcun obbligo da parte delle organizzazioni di attivare percorsi di formazione, fatta salva la necessità di una informazione di carattere generale sui rischi a cura della organizzazione stessa.

- d) Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti;
- e) La fornitura di eventuali dotazioni antinfortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;
- f) La fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti;
- g) Rimborso delle spese pasto (fino a un massimo di €8,00/giorno per i beneficiari che svolgono attività per un minimo di 6 ore nell'arco della stessa giornata);
- h) L'attività di tutoraggio;
- i) L'attività di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti;
- j) Rimborso di trasporto su mezzi pubblici (fino ad un massimo di €4,40/giorno/beneficiario);

Art. 6.1 – Costi massimi rimborsabili per ciascun beneficiario coinvolto:

<ul style="list-style-type: none">➤ lettera a. €➤ lettera b. €➤ lettera c. €➤ lettera d. €➤ lettera e. € 101,88➤ lettera f. € 93,51	<ul style="list-style-type: none">➤ Fino ad un massimo di € 350,00/un a tantum	<ul style="list-style-type: none">➤ Costi fissi per singolo beneficiario
<ul style="list-style-type: none">➤ lettera g. € 32,00➤ lettera h. € 34,64	<ul style="list-style-type: none">➤ Fino ad un massimo di	<ul style="list-style-type: none">➤ Costo mensile massimo per singolo beneficiario

➤ lettera i. € 72,00	€ 150,00/mese	
➤ lettera j. € 17,60		

Gli oneri per la copertura assicurativa INAIL attivate in favore dei beneficiari Adi/SFL partecipanti al PUC saranno coperti dalla polizza INAIL attivata tramite piattaforma Gepi per ogni partecipate per il quale si sarà attivato un PUC.

Gli importi si intendono omnicomprensivi di ogni onere e spesa a carico del soggetto contraente che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, nei confronti del Comune.

Art. 7 – Rendicontazione delle Spese

1. Il rimborso delle spese effettuate dal soggetto contraente dovrà avvenire a seguito di presentazione della relativa rendicontazione a cadenza trimestrale.
2. Il pagamento, che è subordinato alla verifica della documentazione presentata a rendicontazione delle spese sostenute, sarà effettuato a seguito di emissione di fatture/note di debito intestate a: COMUNE DI MILANO – Direzione Welfare e Salute – Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali- Via Sile, 8 – 20139 Milano.
3. La fattura/nota di debito dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - Oggetto;
 - Data e riferimenti della presente convenzione sottoscritta; - Nella sezione <referimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 39YM40
 - Esplicitazione del proprio regime IVA;
 - Tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - Ogni altra indicazione utile.
4. Unitamente alla fattura/nota di debito dovrà pervenire idonea documentazione relativa alla corretta rendicontazione della spesa a rimborso sulla base degli importi previsti dalla presente Convenzione.
5. Il responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni solari dal ricevimento della documentazione completa, accerta la conformità delle spese rendicontate,

ovvero entro il termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla Legge ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni, qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni dal ricevimento delle note di debito mensili.

6. Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione dell'attestato di regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento, previa acquisizione della fattura da parte del soggetto contraente.
7. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico del soggetto contraente, su conto corrente dallo stesso segnalato.
8. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune.
9. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

Art. 8 - Conoscenza di norme e assunzione obblighi di tracciabilità

1. La sottoscrizione della convenzione equivale, da parte del soggetto contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di prestazioni di servizi, nonché della vigente normativa antimafia.
2. Il soggetto contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché di tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 – Polizza di Responsabilità Civile

1. Il soggetto contraente deve stipulare, per tutta la durata della convenzione, una polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

- 1 In relazione al trattamento dei dati ogni parte contraente è titolare indipendente ai sensi dell'art. 4, 7) del GDPR;
- 2 Il Comune di Milano comunica all'Ente attuatore dei PUC (tramite Spazio Cloud) le seguenti tipologie di dati personali generali: dati anagrafici (nome, cognome art. 4 punto 1 regolamento secondo le modalità previste nello stesso) e recapito telefonico dei beneficiari da coinvolgere nei progetti;
- 3 Ciascuna delle parti garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei trattamenti di dati da essa effettuati, compresi quelli effettuati in titolarità autonoma. Le parti adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie affinché i diritti degli interessati, in particolare ai sensi degli articoli 12 a 22 del GDPR, possano essere garantiti in qualsiasi momento entro i termini di legge;
- 4 Le parti conservano i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- 5 I soggetti Titolari autonomi del Trattamento garantiscono che siano raccolti solo i dati personali strettamente necessari per lo svolgimento legittimo del trattamento "e per i quali le finalità e le modalità del trattamento sono stabilite dal diritto dell'Unione o nazionale". Inoltre, le parti contraenti sono tenute a rispettare il principio della minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5 co. 1 lettera c) del GDPR.
- 6 Le parti si impegnano a fornire gratuitamente all'interessato le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice.
- 7 Le parti si impegnano a rispettare e a garantire il diritto di accesso agli interessati ai sensi dell'art. 15 GDPR. Le parti si impegnano a fornire agli interessati, su richiesta, le informazioni cui hanno diritto ai sensi dell'art. 15 GDPR.
- 8 Le persone di contatto responsabili delle parti sono per il Comune di Milano, il DPO all'indirizzo mail: dpo@comune.milano.it e per l'Ente attuatore dei Progetti GLORIA MARI
- 9 Le parti vengono immediatamente informate di qualsiasi cambiamento della rispettiva persona di contatto.

- 10 La base giuridica è costituita, ai sensi dell'art. 2-ter D. Lgs 196/2003, dalla disciplina contenuta nel D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante: "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro e dal Decreto Ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente le disposizioni attuative sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) per i beneficiari ADI e SFL.
- 11 Ciascuna delle parti garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei trattamenti di dati da essa effettuati.
- 12 Le parti adottano tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie affinché i diritti degli interessati, in particolare ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR possano essere garantiti in qualsiasi momento entro i termini di legge.
- 13 In ogni caso, qualora l'interessato si metta in contatto con una delle parti per l'esercizio dei suoi diritti, in particolare per quanto riguarda l'accesso o la rettifica e la cancellazione dei suoi dati personali, le parti si impegnano a trasmettere senza indugio tale richiesta all'altra parte, indipendentemente dall'obbligo di garantire il diritto dell'interessato.
- 14 Nell'ambito della loro organizzazione, le parti garantiscono che tutti i collaboratori coinvolti nel trattamento dei dati mantengano la riservatezza dei dati ai sensi degli articoli 28 par. 3, 29 e 32 del GDPR per tutta la durata del loro rapporto di lavoro e anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che siano tenuti a rispettare la riservatezza dei dati prima di iniziare il loro rapporto di lavoro e che siano a conoscenza delle disposizioni in materia di protezione dei dati che li riguardano.
- 15 Le parti garantiscono in modo indipendente il rispetto di tutti gli obblighi legali esistenti in materia di conservazione dei dati. Essi devono adottare adeguate misure di sicurezza dei dati (art. 32 e segg. GDPR), anche in caso di risoluzione del presente accordo.
- 16 Le parti, nel rispetto del principio di finalità e di proporzionalità, dichiarano di raccogliere e trattare i dati personali e dati particolari relativi alla salute degli interessati ai sensi dell'art. 6, lett. e) e art. 9 par. 2 lett. g) del GDPR ai fini di erogare interventi di sostegno e supporto alla persona fragile e alla sua famiglia, per garantirne la piena permanenza nel suo domicilio e nel suo contesto di vita.

- 17 Entrambe le parti sono tenute a notificare all'autorità di controllo e agli interessati una violazione della protezione dei dati personali ai sensi degli art. 33, 34 GDPR;
- 18 Si prescrive e si raccomanda, in relazione alla costituzione dello spazio cloud, condiviso tra gli operatori, l'adozione delle misure di sicurezza, tra cui l'assegnazione e gestione delle autorizzazioni all'accesso mediante procedure correlate ai privilegi degli operatori nonché l'utilizzo di piattaforme che diano prova di compliance alle disposizioni del GDPR;
- 19 Le parti si obbligano a tenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 co. 1 GDPR e, nella specie, ad annotarvi la natura del trattamento;
- 20 Indipendentemente dalle disposizioni del presente protocollo, le parti sono responsabili nei confronti degli interessati per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR.
- 21 Il personale ed i volontari dell'ente partner sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.
- 22 I dati comunicati dal Comune di Milano sono affidati alla persona che in base all'organizzazione del soggetto convenzionato ha le funzioni di Titolare autonomo ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
- a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
 - b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
 - c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le

finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;

d) l'Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.

23 I titolari autonomi, nell'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti, anche con riguardo alle persone autorizzate al trattamento che collaborano con la loro organizzazione, ad osservare gli obblighi inerenti le misure di sicurezza previste dalle norme in materia.

24 I Titolari, nell'ambito dei trattamenti effettuati presso le proprie sedi o presso i locali nella propria piena ed esclusiva disponibilità e/o con propri strumenti informatici, implementano misure di sicurezza adeguate al fine di garantire:

- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

25 Nell'ambito dei trattamenti effettuati presso le proprie sedi e/o con propri strumenti informatici ciascun Titolare è tenuto a redigere la documentazione relativa al piano di sicurezza per la gestione degli eventi di data breach, con la descrizione delle misure di sicurezza adottate in rapporto all'eventuale violazione dei dati; in particolare predispone e aggiorna un registro che dettagli, in caso di eventuali data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze.

26 Ciascun Titolare inoltre:

- i. adotta le misure di cui all'art. 25 del GDPR rubricato "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (cd. "Privacy by Default" e "by Design") ovvero misure tecniche ed organizzative adeguate garantendo che, per impostazione predefinita, vengano raccolti e trattati solo i dati strettamente necessari al

raggiungimento delle finalità stabilite e limitando l'accesso ad un numero definito di persone preventivamente autorizzate;

- ii. applica, se del caso, misure come l'anonimizzazione, la cifratura la pseudonimizzazione intesa come modalità di "riduzione della correlabilità di un insieme di dati all'identità originaria di una persona interessata";
- iii. garantisce il rispetto degli obblighi di cui agli art. 32-36 del GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione;
- iv. non comunica a terzi né diffonde i dati di cui viene a conoscenza, salvo che tali operazioni siano previste da norme di legge o di regolamento nazionali o dell'Unione Europea;
- v. redige e fornisce agli interessati l'informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR;
- vi. adotta adeguati sistemi per assicurare i diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR;
- vii. realizza tutto quanto sia utile e/o necessario per garantire gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dal GDPR.

Articolo 11 - Forme di consultazione

1. Al fine di garantire, nelle attività di cui all'art. 3, un adeguato monitoraggio, il Comune di Milano e l'ente partner si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche.

Articolo 12 - Durata

- 1 Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.

Articolo 13 - Inadempienze e recesso

1. Il *Comune di Milano* procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all'ente partner, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal *Comune di Milano* per iscritto - a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di Milano ha la facoltà di recedere dall'accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all'ente partner.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ente partner potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.

Articolo 14 - Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 15 - Registrazione dell'accordo

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

Articolo 16 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

per il Comune di Milano

Il Direttore

.....

per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione

Fondazione/Ente

Il Legale Rappresentante